



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

REGOLAMENTO ATTIVITA' AGONISTICA

AGGIORNAMENTO 20 DICEMBRE 2017

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce il complesso delle norme di diritto sportivo aventi lo scopo di disciplinare e regolare, in piena lealtà sportiva, lo svolgimento delle gare dei campionati, tornei e manifestazioni agonistiche varie. Come tale deve essere interpretato ed applicato, unitamente alle disposizioni speciali contenute nello Statuto e negli altri Regolamenti Federali.

In caso di contrasto tra le norme contenute nel R.T.G. e quelle contenute nel presente Regolamento, prevalgono queste ultime.

PARTE I - ATTIVITÀ AGONISTICA

1.00 Distinzione dell'attività agonistica

L'attività agonistica, svolta nell'ambito della F.I.B.S., si distingue in attività agonistica federale ed attività agonistica sociale. L'attività agonistica inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare e ha inizio con il tesseramento in cui si compie il nono anno di età.

L'attività agonistica federale comprende sia l'attività internazionale, stabilita dagli Organismi Internazionali, cui l'Italia prende parte, sia l'attività nazionale, così come stabilita dal Consiglio Federale ed organizzata dagli Organi Federali preposti, secondo le rispettive competenze. Ogni anno il C.F. fissa le date di inizio e termine dell'attività nazionale.

L'attività agonistica sociale comprende l'attività organizzata dalle società affiliate e autorizzata dalla F.I.B.S. ed è subordinata allo svolgimento dell'attività agonistica federale.

1.01 Partecipazione e ammissione all'attività agonistica

1) Le Squadre Nazionali e le Rappresentative Federali partecipano e sono ammesse all'attività internazionale secondo le norme stabilite dagli Organismi internazionali competenti e dei quali la F.I.B.S. fa parte.

Possono far parte delle Squadre Nazionali e delle rappresentative federali i giocatori di nazionalità italiana, regolarmente tesserati, i quali sono convocati dal Presidente Federale, su indicazione dei Managers responsabili, indipendentemente che essi svolgano attività agonistica o meno presso società italiane o straniere per le quali sono tesserati.

2) Le società, per essere ammesse dal C.F. a svolgere attività agonistica, debbono:

- a) essere in regola con l'affiliazione e con l'iscrizione al campionato di competenza
- b) avere tesserato almeno 15 giocatori
- c) disporre di un campo omologato con le caratteristiche previste per la serie e/o categoria per la quale si richiede l'iscrizione.
- d) essere in regola con tutte le altre disposizioni annualmente emanate dal CF
- e) Non aver debiti di nessun genere con la FIBS

1.03 Competenze e controllo

L'attività agonistica federale a carattere internazionale è organizzata dal Consiglio Federale e si svolge sotto il controllo del Presidente Federale, del Segretario Generale e/o di quanti altri eventualmente indicati dal C.F.

L'attività agonistica federale a carattere nazionale è organizzata dalla Commissione Organizzazione Gare Nazionale (C.O.G) e si svolge sotto il controllo tecnico disciplinare del Giudice Unico della serie di competenza.

L'attività agonistica federale a carattere interregionale, Regionale o Provinciale, è organizzata dai Comitati Regionali di competenza, attraverso il Responsabile dell'attività agonistica regionale (R.A.A.R.), è coordinata dalla C.O.G. e si svolge sotto il controllo tecnico disciplinare dei Giudici Sportivi Federali.

L'attività agonistica sociale si svolge sotto il controllo degli Organi Federali competenti per il territorio nel quale si svolge tale attività.

PARTE II – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: CAMPIONATI BASEBALL E SOFTBALL

2.01 Campionati Baseball e Softball

I Campionati Nazionali baseball e softball, organizzati dalla F.I.B.S., sono disputati secondo le formule stabilite dal C.F. il quale, su proposta della C.O.G., approva i gironi, i calendari e gli orari di svolgimento delle gare dei Campionati Nazionali. L'organizzazione dei campionati minori è affidata alle C.G.C. ed ai R.A.A.R. con il coordinamento della C.O.G..

Le serie dei Campionati Nazionali che danno luogo a promozione e/o retrocessione hanno un numero chiuso di partecipanti, ad eccezione dell'ultima serie che è sempre aperta a tutte le società affiliate.

Qualora dopo la data fissata per le iscrizioni, per qualunque motivo non fosse possibile lo svolgimento del campionato secondo la formula stabilita, il C.F. potrà ristrutturare i campionati dandone tempestiva comunicazione alle società.

Il C.F., per quanto riguarda i Campionati Giovanili determina i limiti di età delle varie categorie, ne fissa le regole di svolgimento, ne stabilisce gli eventuali obblighi di partecipazione per le società iscritte ai Campionati Nazionali, demandandone poi l'organizzazione ai C.R. tramite i R.A.A.R. e sotto il controllo della C.O.G.

Il C.F. su richiesta motivata dei C.R., per particolari esigenze di carattere regionale, può concedere deroghe alla normativa nazionale relativa ai Campionati Giovanili.

Le fasi successive a quelle regionali o interregionali sono organizzate dalla C.O.G..

Il C.F. inoltre visti i comunicati dei Giudici Sportivi Federali, per l'eventuale sussistenza di sanzioni disciplinari ostative, proclama le squadre vincenti il titolo di Campione d'Italia assoluto, le squadre vincenti i campionati e la Coppa Italia di ogni serie, le squadre Campioni d'Italia delle varie categorie giovanili, nonché definisce le squadre promosse e retrocesse fra le varie serie di Campionati Nazionali.

Per tutta l'attività agonistica valgono le norme approvate dal C.O.N.I. in tema di antidoping.

2.02 Diritto di partecipazione

La società che abbia il diritto di partecipare ad una determinata serie di Campionato Nazionale o che comunque ne acquisisca il diritto, conserva tale suo diritto sino a quando non si verifichi una delle cause di decadenza espressamente previste nei successivi articoli.

2.03 Iscrizioni - Cauzioni

Le società iscrivendosi ai Campionati Nazionali di competenza assumono l'obbligo di parteciparvi, fino alla loro conclusione.

Le domande di iscrizione devono essere inviate alla Segreteria Generale della F.I.B.S. entro i termini stabiliti annualmente dal C.F.

Le società, contestualmente all'atto dell'iscrizione, devono effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della cauzione nella misura stabilita annualmente dal C.F. per ciascun campionato.

In caso di "riescaggio" il versamento dell'integrazione della tassa di iscrizione e della cauzione dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il versamento della tassa e/o, se prevista, della cauzione o del deposito della fideiussione bancaria (o assicurativa) non contestuale alla iscrizione al campionato comporta, qualora sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di iscrizione o alla comunicazione del riescaggio, un'ammenda nella misura stabilita dalla C.A.A. di categoria.

Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni, senza che sia effettuato il versamento di cui sopra, la società inadempiente sarà esclusa dal Campionato e saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Il mancato versamento nei termini stabiliti nella CAA delle tasse e ammende federali, provoca l'esclusione dal campionato, l'incameramento della cauzione o l'escussione della fideiussione e, ove previsto, la retrocessione per l'anno successivo all'ultima serie dei Campionati Nazionali.

2.04 Mancata iscrizione

La società, che non iscriva la propria squadra al campionato al quale ha diritto o non effettui i

versamenti della tassa e della cauzione entro il termine stabilito, è considerata ad ogni effetto come rinunciataria e conserva il solo diritto di iscrivere la propria squadra all'ultima serie di campionato, purché lo faccia nei termini previsti.

2.05 Rinuncia espressa all'iscrizione entro i termini, con richiesta di iscrizione ad altro Campionato

a) La società che ha il diritto di partecipare ad una determinata serie di Campionato Nazionale e che presenta, prima della scadenza dei termini, la dichiarazione di rinuncia ad iscriversi, contestualmente alla richiesta di iscrizione al campionato di serie immediatamente inferiore, qualora vi sia disponibilità di posto, ne acquisisce, con precedenza, diritto a parteciparvi e va esente da ogni provvedimento disciplinare e i giocatori rimangono vincolati con la società.

Qualora le società che rinunciano e che chiedono di iscriversi al campionato immediatamente inferiore siano più di una e non ci sia posto per tutte, la precedenza sarà data a quella meglio classificata nel campionato dell'anno precedente.

b) Qualora la società chieda l'iscrizione ad altro campionato diverso da quello immediatamente inferiore rispetto a quello a cui dovrebbe partecipare, e vi sia disponibilità di posto, ne acquisisce il diritto a parteciparvi con precedenza rispetto ad altri ripescaggi; va esente da ogni provvedimento disciplinare e i giocatori, a loro richiesta da inviare in Federazione e per conoscenza alla società di appartenenza, possono andare in prestito gratuito ad altra società. I giocatori rimangono vincolati alla società per i 3 anni successivi alla rinuncia. Fino a quando la società non riacquisisce il diritto di partecipare alla serie a cui aveva rinunciato e comunque non oltre il termine dei 3 anni i giocatori a loro richiesta possono andare annualmente in prestito gratuito ad altra società. Se al termine dei 3 anni la società non riacquisisce il diritto a partecipare alla serie a cui aveva rinunciato i giocatori sono automaticamente liberi.

Le rinunce di cui ai precedenti punti a) e b) non possono essere esercitate per più di una volta nel quadriennio olimpico; in tal caso la società che rinuncia al campionato a cui ha diritto viene retrocessa alla prima serie di accesso.

2.06 Rinuncia dopo l'iscrizione e prima dell'inizio dei campionati

La società che non si iscrive al campionato o, dopo l'iscrizione ad una serie di campionato e prima che questo abbia inizio, rinunci espressamente a parteciparvi, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari e dell'incameramento della cauzione o dell'escussione della fideiussione, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato ed è tenuta al pagamento delle ammende previste.

E' facoltà degli Organi competenti, compatibilmente con le esigenze organizzative, provvedere alla sostituzione della società rinunciataria.

Qualora la società abbia iscritto anche un'altra squadra, fuori classifica, al campionato di accesso, dopo il ritiro avrà diritto a parteciparvi in classifica.

I giocatori, a loro richiesta da inviare in Federazione e per conoscenza alla società di appartenenza, possono andare in prestito gratuito ad altra società. I giocatori rimangono vincolati alla società per i 3 anni successivi alla rinuncia. Fino a quando la società non riacquisisce il diritto di partecipare alla serie a cui aveva rinunciato e comunque non oltre il termine dei 3 anni i giocatori a loro richiesta possono andare annualmente in prestito gratuito ad altra società. Se al termine dei 3 anni la società non riacquisisce il diritto a partecipare alla serie a cui aveva rinunciato i giocatori sono automaticamente liberi.

2.07 Rinuncia dopo l'inizio dei campionati

La società che, dopo l'inizio del campionato, rinunci espressamente a parteciparvi, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia, perde il diritto a qualsiasi eventuale indennità prevista per gare eventualmente già disputate, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato ed è tenuta al pagamento delle ammende previste nella C.A.A. di categoria.

Nel caso la rinuncia si riferisca a campionati con promozione e retrocessione i giocatori sono immediatamente liberi e possono essere tesserati per altra società entro un mese dalla rinuncia di partecipazione al campionato.

Nel caso la rinuncia si riferisca a campionati giovanili, i giocatori che hanno la possibilità di giocare esclusivamente nei campionati giovanili sono immediatamente liberi e tesserabili per altra società.

Una società è inoltre considerata rinunciataria al campionato di competenza alla terza rinuncia a gare di campionato (esclusi i play-off e finali) anche se non consecutive.

La rinuncia espressa o tacita comporta, per la classifica, l'annullamento di tutte le gare già disputate dalla squadra della società rinunciataria.

2.08 Rinuncia per cause di forza maggiore

Qualora, dopo l'iscrizione al Campionato, una società rinunci a parteciparvi, fornendo la prova certa e documentata che la sua rinuncia è stata determinata da gravi e straordinari motivi (strutture distrutte, perdita in massa di giocatori etc.), può in tal caso, per delibera del C.F., andare esente in tutto o in parte da quanto stabilito ai precedenti articoli e dai provvedimenti previsti a suo carico.

2.09 Sostituzione Società rinunciataria

Il C.F., ad eccezione di quanto stabilito al precedente art. 2.05, stabilisce le norme per la sostituzione di società rinunciatarie a Campionati Nazionali.

2.10 Attività delle Squadre Nazionali e delle Squadre Rappresentative Federali

La convocazione nelle Squadre Nazionali o nelle Squadre Rappresentative Federali costituisce titolo di alto onore e di merito per i giocatori che sono chiamati a farvi parte e per le loro società.

Possono essere convocati anche i giocatori non tesserati per società italiane o che non stiano svolgendo attività agonistica pur essendo regolarmente tesserati presso società italiane o straniere.

I giocatori che, senza prova di legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre suddette, compresi gli allenamenti e i raduni, sono passibili di sanzioni disciplinari, così come le società affiliate alla F.I.B.S. che in qualche modo ostacolano od impediscano la partecipazione dei propri giocatori.

Il C.F. ha facoltà di vietare l'effettuazione di gare ufficiali nei giorni in cui si svolgono competizioni internazionali, alle quali prendono parte squadre nazionali o squadre rappresentative federali.

PARTE III – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: SVOLGIMENTO

3.00 Generalità

L'attività agonistica si svolge secondo i calendari ufficialmente diramati ed approvati dagli Organi competenti.

3.01 Indicazione del campo di gioco da parte della società

Al momento dell'iscrizione o, comunque, prima della compilazione dei calendari per l'attività agonistica federale, le società iscritte ai campionati devono indicare i campi omologati in cui saranno svolte le gare interne.

Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi di gioco, della loro rispondenza ai requisiti e misure risultanti dai verbali di omologazione.

Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena responsabilità civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul campo indicato, indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari.

3.02 Omologazione dei campi da gioco

L'omologazione dei campi da gioco è obbligatoria e rappresenta la condizione indispensabile per poter svolgere l'attività agonistica federale e le società hanno l'obbligo di tenere a disposizione degli arbitri, nel campo di gioco, il verbale di omologazione. Di seguito le disposizioni per l'omologazione dei campi:

- b) la richiesta di omologazione dei campi di ogni serie e categoria, redatta sugli appositi moduli, va inoltrata alla C.I.B.S. che, previa visita di collaudo, rilascerà l'omologazione;
- c) la C.I.B.S. potrà delegare al C.R. competente per territorio l'omologazione dei campi destinati rispettivamente all'attività giovanile e/o alla Serie C baseball e B softball;
- d) nel caso un campo sia utilizzato da più società la richiesta di omologazione dovrà essere inoltrata da ciascuna società;
- e) le spese inerenti alla visita di collaudo sono a carico delle società richiedenti. Nel caso di cui al paragrafo d) del presente articolo, le spese saranno suddivise in parti uguali fra le società interessate
- f) ove, per accertate ed ineliminabili cause, il campo di gioco non risponda alle norme del R.T.G., la C.I.B.S. dovrà fissare regole speciali di campo ritenute opportune;
- g) l'omologazione di un campo è vincolante fino a che non siano apportate variazioni allo stesso. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova omologazione
- i) contro i provvedimenti adottati dalla C.I.B.S. è ammesso ricorso al Consiglio Federale;
- j) l'omologazione ha carattere e limiti puramente tecnico-sportivi e non comporta alcuna responsabilità della F.I.B.S. o dei suoi Organi, per incidenti verificatisi durante lo svolgimento delle gare
- k) è facoltà dell'arbitro capo, qualora a suo insindacabile giudizio ritenga che le regole speciali di campo predisposte dalla C.I.B.S. non siano sufficienti a consentire la regolarità del gioco, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie. Del fatto deve essere data dettagliata menzione nel rapporto di gara
- l) la C.I.B.S. ad omologazione avvenuta dovrà:
 - 1. trattenere n. 1 copia del modulo di cui al punto b)
 - 2. inviare n. 1 copia alla Segreteria Generale della F.I.B.S.
 - 3. inviare una copia al C.R. competente territorialmente
 - 4. inviare n. 1 copia alla società
- m) la mancata omologazione fa venire meno la copertura assicurativa
- n) Qualora la società non disponga del verbale di omologazione, potrà chiederne copia alla Segreteria federale dietro pagamento della tassa annualmente decisa dal CF.

3.03 Irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco

L'arbitro capo ha il dovere di procedere d'ufficio, prima dell'inizio della partita, al controllo della regolarità e rispondenza del campo di gioco al verbale di omologazione e dovrà farne menzione nel referto di gara. In assenza del verbale di omologazione previsto, l'arbitro deve procedere ad effettuare una omologazione provvisoria del terreno di gioco, valevole solo per quella gara, facendone menzione nel referto di gara. Se

entro le 24 ore successive allo svolgimento della gara la società ospitante non avrà inviato a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata all'ufficio del giudice unico competente copia del verbale di omologazione, verrà applicata l'ammenda il cui importo sarà annualmente previsto dal CF.

La società ospitata, o entrambe le società in caso di incontri in campo neutro, qualora, prima dell'incontro, riscontrino irregolarità effettive e sostanziali del campo di gioco, hanno la facoltà di richiedere all'arbitro che tali irregolarità siano rimosse; la società ospitante o l'Ente organizzatore, qualora l'arbitro accerti che l'irregolarità del campo può essere rapidamente corretta, deve procedere immediatamente alle rettifiche chieste dall'arbitro stesso.

L'arbitro capo, a suo insindacabile giudizio, qualora risultassero irregolarità tali da non poter essere eliminate in breve tempo, può far giocare la partita procedendo in via d'urgenza alla omologazione, valida per la sola partita da disputare, in altra area di gioco sullo stesso terreno sportivo fissando, se del caso, le regole speciali di campo.

Nell'impossibilità di effettuare l'incontro, la società responsabile dell'irregolarità del campo sarà dichiarata perdente e sarà sanzionata con provvedimento del Giudice competente.

Dopo l'inizio della partita non sono più ammessi reclami per irregolarità del campo di gioco.

3.04 Variazioni del campo da gioco

Dopo la comunicazione ufficiale dei campi di gioco, non sono ammesse variazioni se non per cause di forza maggiore o per comprovate gravi esigenze di carattere organizzativo.

3.05 Indisponibilità ed impraticabilità dei campi di gioco

Qualora per un improvviso caso di forza maggiore, si renda indisponibile o impraticabile il campo di gioco, indicato come proprio dalla società ospitante, o fissato dall'Organo competente, l'arbitro capo, sentito il manager ma a suo insindacabile giudizio, è autorizzato a far giocare la partita su altro campo già omologato esistente nello stesso comune o comuni limitrofi, ovvero, in mancanza di questo, procedendo in via d'urgenza alla omologazione, valida per la sola partita da disputare, di altra area di gioco sullo stesso impianto sportivo fissando, se del caso, le regole speciali di campo.

3.06 Palle da gioco – omologazione e fornitura

Per i campionati di ogni Serie e categoria debbono essere usate palle da gioco che rispettino le direttive emanate dal Consiglio Federale, salvo diversa disposizione.

Prima dell'inizio del Campionato, secondo i termini comunicati dalla Segreteria Generale della F.I.B.S., le società dovranno indicare la tipologia (marca e modello) di palla che intendono utilizzare. Nel corso dell'anno sarà possibile modificare tale tipologia dando comunicazione alla Segreteria Generale della F.I.B.S. entro le ore 12.00 del mercoledì immediatamente precedente alla gara. In ogni caso deve essere usato un solo tipo di palla regolare per ogni gara; la fornitura delle palle è a carico della società ospitante la quale deve consegnare all'arbitro capo, prima dell'inizio della gara, un congruo numero di palle nuove ed avere un'adeguata scorta di altre palle regolamentari per impiegarle in caso di necessità.

In caso di incontri in campo neutro dovuti a squalifiche di campo, è considerata società ospitante quella che, secondo il normale calendario di gara, avrebbe dovuto giocare in casa.

Per tutti gli incontri in campo neutro di spareggio, qualificazioni, tornei e concentramenti di qualsiasi serie o categoria, sia a livello nazionale che regionale, ciascuna delle due squadre interessate deve fornire un eguale numero di palle necessarie allo svolgimento della gara.

In questo caso le palle da utilizzare devono essere quelle regolamentari per la serie a cui appartiene la gara in oggetto.

Qualora, per mancanza di palle regolamentari idonee, la gara non possa iniziare o non possa continuare, l'arbitro lo dichiara in referto e la società responsabile è soggetta alla sanzione sportiva di perdita della gara.

Gli incontri devono essere disputati interamente con lo stesso tipo e marca di palle con il quale si è iniziata la partita.

3.07 Date e orari

Gli Organi competenti per i vari campionati fissano insindacabilmente le date e gli orari di svolgimento delle gare relative all'attività agonistica federale portandoli a conoscenza delle società

interessate a mezzo dei comunicati ufficiali; in caso di urgenza possono essere usati anche altri mezzi idonei.

La comunicazione deve essere fatta in ogni caso con preavviso minimo di 7 giorni.

3.08 Variazioni al calendario ufficiale

Dall'invio ufficiale del calendario, le società dovranno, entro il termine stabilito annualmente dalla C.O.G., comunicare gli spostamenti che intendono richiedere per tutta la stagione in accordo con l'altra società coinvolta. In tale caso non dovrà essere versata la tassa riguardante gli spostamenti richiesti.

La C.O.G., i R.A.A.R., nelle rispettive sfere di competenza, hanno la facoltà di stabilire o concedere variazioni o inversioni di campo, spostamenti di date e orario delle gare previste in calendario.

Le richieste, per essere prese in esame, debbono essere corredate dall'adesione scritta della società avversaria (salvo che per le variazioni dei campi di gioco all'interno della stessa provincia), della ricevuta del versamento della tassa prevista dalle vigenti disposizioni federali e debbono pervenire all'organo competente almeno 8 giorni prima della data fissata per la gara, anche a mezzo fax, posta elettronica ordinario o certificata. La concessione del nulla-osta è facoltà discrezionale dell'organo competente. Non è in ogni caso permesso chiedere agli arbitri, né a loro è permesso concedere, spostamenti di date ed orari, salvo quanto previsto dal R.T.G..

Le variazioni concordate tra le società, senza l'autorizzazione dell'organo competente, sono prive di effetto e comportano la perdita della gara per entrambe le squadre. Per le riprese televisive delle partite e su richiesta dell'ufficio comunicazione F.I.B.S., la C.O.G. è autorizzata a spostare gli incontri interessati, avvertendo in tempo utile le società e gli organi interessati.

3.09 Durata delle gare e norme per accelerare le stesse

Lo svolgimento delle gare è fissato per il baseball in nove inning e per il softball in sette inning ad eccezione delle categorie giovanili la cui durata è stabilita dalla relativa C.A.A..

Il C.F. può fissare lo svolgimento della gara in un numero inferiore di inning e/o porre alla gara un limite di tempo e/o stabilire un termine anticipato.

Gli Arbitri dovranno rigorosamente porre in atto le seguenti norme per accelerare le gare:

- a) giocatori, manager, allenatori e suggeritori debbono entrare ed uscire dal terreno di gioco correndo; alla prima infrazione il manager deve essere ammonito ed alla terza infrazione complessiva commessa da una o più persone della stessa squadra, il manager deve essere espulso;
- b) il cambio di posizione in campo tra la squadra in attacco e la squadra in difesa e viceversa deve avvenire entro il limite di 60 secondi; entro tale termine, l'arbitro deve prendere posizione dietro casa base ed essere pronto a chiamare gioco;
- c) per riprendere il gioco dopo che una palla battuta è uscita dal campo di gioco, l'arbitro deve imporre l'uso di una palla prelevata dalla scorta in suo possesso, evitando che sia immediatamente riutilizzata la palla divenuta morta;
- d) qualora il primo lancio non sia effettuato entro 60 secondi dall'ultima eliminazione della fase precedente, l'arbitro deve chiamare un primo ball;
- e) qualora, entro 10 secondi successivi alla suddetta chiamata, non sia effettuato un lancio, l'arbitro deve chiamare un secondo ball; ciò deve ripetersi per ogni successivo intervallo di 10 secondi entro i quali non è effettuato il lancio;
- f) qualora, entro l'intervallo di 60 secondi dall'ultima eliminazione della fase precedente, il lanciatore sia pronto, mentre il battitore non abbia preso posto nel suo box, l'arbitro deve chiamare un primo strike; qualora sia la squadra in difesa che il battitore, non siano pronti a riprendere il gioco, l'arbitro deve, alla prima infrazione, richiamare gli allenatori delle due squadre; alla seconda infrazione, ammonirli ufficialmente; alla terza, allontanarli dal gioco.
- g) qualora sia la squadra in difesa che il battitore, non siano pronti a riprendere il gioco, l'arbitro deve, alla prima infrazione, richiamare gli allenatori delle due squadre; alla seconda infrazione, ammonirli ufficialmente; alla terza, allontanarli dal gioco.

3.10 Campi muniti di impianto di illuminazione: sopravvenuta oscurità

Le gare iniziate con luce diurna, in caso di sopravvenuta oscurità, qualora si svolgano su terreno dotato di impianto di illuminazione omologato per quelle società che hanno l'obbligo di tale struttura, devono proseguire con l'utilizzo della luce artificiale.

3.11 Campi muniti di impianto di illuminazione: interruzione di energia elettrica

In caso di interruzione di erogazione di energia elettrica, le gare sono riprese nel momento in cui l'illuminazione stessa sarà ritornata di intensità sufficiente, anche se l'interruzione supera i 30 minuti. Il ragionevole tempo di attesa è determinato, insindacabilmente, dall'arbitro capo.

3.12 Ritardata presentazione in campo

La gara deve iniziare all'ora stabilita.

La società che causa ritardi all'effettivo inizio della gara è responsabile disciplinarmente.

3.13 Preavviso di ritardo

Se entro trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della gara una squadra proveniente da altra sede preavvisa con qualsiasi mezzo il proprio ritardo e questo è dovuto a cause di forza maggiore, l'arbitro capo deve disporre, salvo che non ravvisi impedimenti per il regolare svolgimento della gara stessa, che il tempo di attesa venga opportunamente prolungato a suo insindacabile giudizio.

3.14 Mancata presentazione di una o entrambe le squadre

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, senza che una o entrambe le squadre siano presenti in campo, con almeno nove giocatori pronti per iniziare la gara, l'arbitro dichiara la mancata presentazione in campo di una o di entrambe le squadre.

Qualora decorso il termine di tolleranza di cui sopra, con il consenso esplicito dell'arbitro, la gara abbia inizio, la stessa è considerata regolare.

3.15 Effetti della mancata presentazione

La mancata presentazione in campo della squadra è equiparata a tutti gli effetti alla rinuncia tacita di cui all'art. 3.34.

3.16 Esenzione totale da responsabilità

La società di cui è stata dichiarata la mancata presentazione in campo, può andare esente in tutto o in parte dei provvedimenti sanzionatori, qualora fornisca all'Organo competente la prova di non aver potuto intraprendere il viaggio per documentati motivi di forza maggiore e/o che la mancata presentazione è dovuta ad incidenti o ritardi nel viaggio intrapreso con mezzi di trasporto pubblico o autorizzati al trasporto pubblico.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto alla C.O.G. o R.A.A.R. dalla società interessata, con comunicazione a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata, entro le ore 24.00 del giorno fissato per l'effettuazione della gara e deve essere motivata e corredata da idonea documentazione a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per l'effettuazione della gara.

3.17 Allenamenti preparatori

La disponibilità del terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara è così regolata:

- da 90' a 60' squadra ospitante per la battuta
- da 60' a 30' squadra ospitata per la battuta
- da 30' a 20' squadra ospitante per gli interni
- da 20' a 10' squadra ospitata per gli interni.

In ogni caso, 30' prima dell'inizio della gara, deve terminare l'allenamento alla battuta per entrambe le squadre.

Qualora sullo stesso campo siano programmate più di una gara e fra la conclusione di una e l'orario fissato per l'inizio della successiva intercorra meno di 30', l'inizio di quest'ultima dovrà essere posticipato in modo da poter consentire:

- 10' di allenamento per gli interni della squadra ospitata
- 10' di allenamento per gli interni della squadra ospitante
- 10' per la sistemazione del campo.

Il classificatore ufficiale, o in sua assenza l'arbitro capo, controlla l'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente norma per l'allenamento degli interni.

3.18 Inizio della gara – Generalità

Gli arbitri devono entrare sul terreno di gioco 10 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara e procederanno al controllo della regolarità e della sistemazione del terreno di gioco.

La gara verrà fatta disputare anche in caso di mancata presentazione all'arbitro capo della ricevuta comprovante il versamento della tassa gara (l'arbitro dovrà farne menzione nel referto). Entro le 24 ore successive, la società inadempiente dovrà inviare all'ufficio del Giudice sportivo competente la ricevuta del versamento via fax o posta elettronica ordinaria o certificata. Decorso tale termine, il Giudice competente provvederà ad irrogare la sanzione della perdita della gara ed a comminare una ammenda pari a tre volte l'importo della tassa non versata.

3.19 Controllo giocatori, tecnici e dirigenti

E' obbligatorio il controllo dei documenti di riconoscimento per tutti i giocatori, anche se minori, e per i tecnici di ogni serie e categoria.

Nel caso di campionati nei quali è prevista la presenza del Classificatore Ufficiale, il Dirigente Accompagnatore, trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, dovrà consegnare all'Arbitro capo della gara l'elenco, in tre copie, dei giocatori e dei tecnici, firmato dal Dirigente stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse in campo e per ciascuno di loro il cartellino ed un documento di riconoscimento e il LINE-UP, in tre copie, dei giocatori e dei tecnici, firmato dal Manager.

Per i tecnici, che devono essere regolarmente tesserati dal C.N.T., deve essere indicato, oltre al nominativo, la loro funzione in campo, la loro qualifica e il numero di tessera che non deve essere scaduta. Ove i tecnici siano anche giocatori, i loro nominativi vanno indicati sia tra i tecnici che fra i giocatori. Le tre copie verranno così suddivise:

- l'originale, deve essere consegnato al Classificatore Ufficiale - che provvederà a restituirlo all'Arbitro Capo al termine della gara;
- una copia deve essere restituita alla squadra di appartenenza;
- una copia deve essere consegnata alla squadra avversaria al momento dello scambio degli ordini di battuta.

E' consentito ad un solo rappresentante di ciascuna squadra (manager oppure dirigente accompagnatore) chiedere all'arbitro di prendere visione dei documenti di riconoscimento presentati dalla squadra avversaria. I giocatori e tecnici che non siano in grado, per qualsiasi motivo di esibire il cartellino devono apporre la firma sull'elenco giocatori e tecnici. In tale caso il Dirigente Accompagnatore deve sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

L'Arbitro Capo, una volta effettuato il controllo, conserverà tutti i documenti nello spogliatoio per eventuali contestazioni, riconsegnandoli poi, al termine dell'incontro, ai Dirigenti Accompagnatori di squadra interessati.

Trenta minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro dovrà procedere, oltre al controllo degli elenchi e dei documenti di riconoscimento, anche al riconoscimento dei giocatori e dei tecnici a mezzo appello nominale.

Il documento di riconoscimento valido ai fini dell'accertamento dell'identità degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti (che dovrà essere esibito agli arbitri su loro richiesta in sede di controllo) è, a scelta, uno tra i seguenti:

- Passaporto in corso di validità
- Carta d'identità in corso di validità
- Mod. AT rilasciato dalla Pubblica Amministrazione
- Fotografia autenticata dal Comune di residenza
- Patente rilasciata dalla prefettura o Motorizzazione Civile
- Fotocopia di uno dei suddetti documenti autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza
- Fotocopia di uno dei suddetti documenti autenticata dal Segretario Generale delle F.I.B.S.

Non sono ammesse le autocertificazioni. In qualsiasi momento l'arbitro potrà operare ulteriori controlli sulle persone ammesse in campo.

Chi contravviene a questa disposizione non è ammesso a partecipare all'incontro in programma, salvo il caso in cui il giocatore o tecnico o dirigente privo di documento di riconoscimento sia riconosciuto dall'arbitro. In tal caso l'arbitro dovrà farne menzione nel referto di gara.

Le persone sprovviste della prevista documentazione non saranno ammesse in campo.

3.20 Ritardata presentazione di giocatori, tecnici e dirigenti

I giocatori, tecnici o dirigenti ritardatari possono essere ammessi a partecipare alla gara in qualunque momento, purché si presentino all'Arbitro Capo, in tenuta di gioco e con i documenti di riconoscimento previsti.

3.21 Scambio degli ordini di battuta

L'arbitro capo, schierato in campo davanti al piatto di casa-base, deve ricevere gli ordini di battuta, in duplice copia, prima dal manager della squadra ospitante e poi da quello della squadra ospitata. L'arbitro, controllata la conformità dell'originale e della copia, consegnerà a ciascun manager la copia dell'ordine di battuta della squadra avversaria, trattenendo i due originali. In caso di contestazione fa fede l'originale.

La consegna degli ordini di battuta da parte dell'arbitro ai manager rende ufficiali i documenti.

La terza copia deve essere consegnata al classificatore ufficiale, ove previsto, 30 minuti prima dell'inizio della gara.

3.22 Persone ammesse sul terreno di gioco

Sono ammessi sul terreno di gioco durante la gara, per ogni squadra:

- a) il Presidente della società
- b) un Dirigente Accompagnatore
- c) un dirigente addetto agli U.D.G.
- d) un medico ufficiale
- e) un massaggiatore o fisioterapista
- f) un classificatore di squadra
- g) i fotografi ed i cineteleoperatori riconosciuti ed autorizzati dalla società ospitante e sotto la responsabilità della stessa
- h) gli Agenti dell'Ordine in divisa espressamente designati
- i) il commissario di campo, quando lo ritenga opportuno per svolgere il suo mandato
- j) 1 batboy o 1 batgirl.

Le persone ammesse sul terreno di cui ai punti a), b), c), d), e), f), dovranno essere in possesso dell'apposita tessera di identificazione rilasciata dalla F.I.B.S..

Responsabili del comportamento di tutte le persone ammesse sul terreno di gioco sono le persone scritte ai punti a), b) c).

Tutte le persone ammesse sul terreno di gioco devono rimanere dentro il dug-out ed hanno l'obbligo di comportarsi sportivamente e correttamente, cooperando al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro capo potrà allontanarle dal terreno di gioco.

Le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), f) debbono indossare la divisa di squadra e possono entrare sul terreno di gioco solamente se autorizzate dall'arbitro.

Ogni violazione delle presenti norme comporta l'allontanamento dal terreno di gioco e l'applicazione delle sanzioni previste.

Vige il divieto di fumo nei dug out e sul terreno di gioco.

3.23 Divise da gioco

Per una corretta presentazione delle squadre in campo, le Società devono provvedere all'uniformità delle divise da gioco che deve essere rigorosamente rispettata. In caso di difformità il Manager deve essere invitato a provvedere a quanto disposto e in caso di ulteriore inadempienza, la Società sarà multata secondo quanto previsto dalla C.A.A. di categoria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali devono disporre di due mute di uniformi di diverso colore, una per le partite di casa e l'altra per le partite in trasferta e comunicare tale scelta alla C.O.G. entro i termini previsti dalla C.A.A. di categoria.

La Società che inizia il campionato senza aver effettuato la comunicazione di cui sopra sarà soggetta ad una multa pari alla sanzione prevista per tale inadempienza dalla C.A.A. di categoria, che verrà applicata per ogni week- end di inosservanza della norma stessa.

La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le Società, le quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi che sono tenuti a segnalare nel referto l'inosservanza della presente norma per l'applicazione delle sanzioni previste.

3.24 Elmetto di protezione per giocatori (baseball-softball)

Durante le partite di tutte le Serie e categorie è fatto obbligo al battitore, al prossimo battitore ai corridori sulle basi e ai suggeritori di prima e terza base se minorenni e agli eventuali Bat-Boy o Bat-Girl di indossare l'elmetto protettivo con protezione di entrambe le orecchie. Per i suggeritori maggiorenni nel baseball è obbligatorio l'utilizzo dell'elmetto protettivo, ma è ammesso l'elmetto protettivo privo dei paraorecchie. Per il i suggeritori maggiorenni nel softball non vi è nessun obbligo di indossare l'elmetto protettivo.

3.25 Custodia del materiale da gioco

Il Manager è responsabile del materiale da gioco della propria squadra. Tutto il materiale da gioco deve essere tenuto dentro il dug-out e nel caso di inadempienza, dopo il secondo avvertimento dell'arbitro, il Manager deve essere espulso.

3.26 Bat-Boy - Bat-Girl

Per ciascuna squadra si consiglia l'uso di un Bat-Boy o una Bat-Girl che deve indossare una divisa da gioco anche se diversa da quella della squadra in quel momento in campo.

Se presente, la squadra ospite può ricusare l'utilizzo del Bat-Boy o della Bat-Girl, in questo caso essa deve provvedere in proprio al servizio.

Il Bat-Boy o la Bat-Girl, come tutti gli altri componenti la squadra non coinvolti nel gioco, deve rimanere nel dug-out tranne che per svolgere il suo compito.

In caso di inadempienza, dopo il primo avvertimento al Manager, il Bat-Boy o la Bat-Girl è allontanato/a dal terreno di gioco.

3.27 Posizione irregolare di giocatore o tecnico

Il giocatore o il tecnico iscritto nell'elenco dei giocatori è in posizione irregolare se:

- a) non è tesserato secondo le norme previste dal R.O. per la società cui appartiene la squadra e/o se non risulti tesserato per la Società presso la quale svolge la propria attività;
- b) è sottoposto a sospensione preventiva, a squalifica o interdizione.

La partecipazione effettiva alla gara di un giocatore in posizione irregolare determina la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari.

La partecipazione effettiva alla gara di un tecnico in posizione irregolare comporta:

- ammenda oltre i provvedimenti disciplinari se risulta essere in posizione irregolare per il caso indicato al precedente punto b);
- le ammende stabilite dalla C.A.A. di categoria se risulta essere in posizione irregolare secondo quanto previsto al punto a).

Il giocatore o tecnico in posizione irregolare e la Società sono perseguibili solo disciplinarmente nel caso in cui il giocatore o tecnico non prenda effettiva parte al gioco.

La presenza in campo di un giocatore, che non risulti inserito nell'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro costituisce posizione irregolare di un giocatore, anche se regolarmente tesserato, e comporta la perdita della gara oltre l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e le ammende fissate dalla C.A.A. di categoria.

In relazione all'utilizzo di Atleti di Scuola Italiana (ASI) è considerato in posizione irregolare anche un atleta che venga indicato come ASI senza possedere i requisiti richiesti.

3.28 Giudizio sull'impraticabilità di campo

Con riferimento a quanto stabilito dal R.T.G., l'arbitro capo è l'unico competente a giudicare se una gara debba essere rinviata o sospesa a causa delle condizioni atmosferiche o per l'impraticabilità del terreno di Gioco.

3.29 Ripetizione di gara

Nei casi in cui una gara non venga effettuata, l'Organo competente fisserà insindacabilmente la data per la ripetizione della gara stessa, alla quale potranno partecipare soltanto i giocatori che, alla data della gara non effettuata erano regolarmente tesserati e che, alla data fissata per il recupero, non siano impediti da sanzioni disciplinari loro irrogate.

3.30 Partita sospesa

Una partita dichiarata interrotta (cioè dopo che è diventata regolamentare), secondo quanto previsto dall'art. 4.10 del R.T.G., non verrà continuata ma sarà considerata terminata ed il punteggio finale sarà quello acquisito al termine dell'inning completo precedente.

Le partite interrotte per oscurità (sia che siano o non siano diventate regolamentari) sono comunque partite sospese (art. 4.12 R.T.G.) e debbono essere completate in altra data (riprendendole cioè dal punto esatto in cui sono state interrotte).

3.31 Partita interrotta per pioggia

Oltre a quanto stabilito alla regola 4.10, lettera c) del R.T.G., una gara con il limite di tempo interrotta per pioggia, sarà considerata regolamentare nei seguenti casi:

- a) gare che si disputano su 7 innings con il limite di 2 ore, se se è trascorsa 1 ora e mezzo di gioco
- b) gare che si disputano su 6 innings con il limite di 2 ore, se se è trascorsa 1 ora e mezzo di gioco

3.32 Recuperi

Per le gare in calendario non disputate nonostante la presenza delle squadre sul campo, gli Organi competenti fissano insindacabilmente le date dei recuperi delle gare che debbono essere disputate o continuate. In tutti i Campionati e in Coppa Italia, eventuali recuperi ininfluenti ai fini della classifica potranno non essere disputate.

3.33 Rinuncia espressa a gare federali

La società che intende rinunciare alla disputa di una gara, deve darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata all'Organo competente che organizza il campionato (C.O.G., R.A.A.R.) ed alla società avversaria. Le comunicazioni devono pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Nel caso in cui la data di svolgimento di una gara sia stata fissata con un preavviso di otto giorni, o inferiore, le comunicazioni di rinuncia debbono essere effettuate a mezzo telegramma entro ventiquattro ore dalla ricezione di tale comunicazione.

La società che abbia espressamente rinunciato all'effettuazione di una gara è soggetta alla punizione sportiva della perdita della gara stessa ed, ai fini della classifica, verrà penalizzata di un'ulteriore partita persa e al pagamento di un'ammenda. La società, ferma l'applicazione di provvedimenti disciplinari, è obbligata a corrispondere gli indennizzi nella misura prevista dalla C.A.A. di categoria.

3.34 Rinuncia tacita a gare federali

Si intende "rinuncia tacita" ad una gara da parte di una società la non presentazione in campo della squadra o anche la presentazione di una squadra incompleta nel numero di giocatori da schierare in campo; in questo ultimo caso però verranno applicate le penalità finanziarie previste per la rinuncia espressa e, dopo la terza infrazione, quelle previste per la rinuncia tacita.

La rinuncia tacita ad una gara, oltre agli effetti di cui all'articolo precedente, comporta per la società responsabile anche il raddoppio dell'ammenda.

3.35 Classifiche dei Campionati Nazionali

Nei Campionati Nazionali disputati con formula a girone unico od a più gironi, la classifica di ogni girone è compilata osservando le norme del R.T.G. tenendo conto, nel caso di avvenuta penalizzazione di ulteriori gare perse, che il divisore è formato dal numero delle gare giocate, sommato al numero delle gare perse per penalizzazione.

Nei campionati o tornei su più gironi, la classifica finale dei vari gironi eliminatori, determina il passaggio alle fasi finali secondo le formule stabilite.

3.36 Parità in classifica e gare di qualificazione

Nei Campionati IBL, A e B baseball, ISL e A2 softball e in tutte le fasi Nazionali, in caso di parità fra le squadre, al termine del campionato, nell'ambito di ogni gruppo, le norme che definiscono l'esatta posizione in classifica, a tutti gli effetti, sono nell'ordine le seguenti:

- 1) classifica maggior numero di partite vinte negli scontri diretti
- 2) in caso di parità al punto 1), miglior TQB negli scontri diretti. Per Team Quality Balance (TQB) si intende la differenza tra punti fatti diviso riprese offensive giocate e punti subiti diviso riprese difensive giocate (punti segnati/inning offensivi – punti subiti/inning difensivi).
- 3) in caso di parità al punto 2), TQB generale.

In caso di ulteriore parità viene disputato uno spareggio fra le squadre in parità, in campo neutro, definendo per sorteggio la squadra di casa. Non c'è limitazione all'uso del lanciatore.

Nel campionato di serie C baseball, in caso di parità di squadre, al termine del campionato, nell'ambito di ogni girone, le norme che definiscono l'esatta posizione in classifica, sono nell'ordine le seguenti:

- 1) maggior numero di partite vinte negli scontri diretti
- 2) in caso di parità al punto 1), la classifica viene definita facendo disputare alle squadre uno spareggio in campo neutro, nei giorni e alle ore fissate dall'Organo competente del campionato, come di seguito previsto:
 - se due squadre a parità, una gara fra di loro
 - se tre squadre a parità, una viene estratta a sorte e gioca contro la vincente dell'incontro tra le altre due; la vincente del secondo incontro, che dovrà disputarsi la settimana successiva, sarà considerata la squadra meglio classificata, la perdente la seconda meglio classificata determinando così la classifica di merito fra le tre squadre.
 - se quattro squadre a parità, vengono abbinare due a due per sorteggio e giocano fra di loro per determinare le due vincenti e le due perdenti; la settimana usccessiva giocano fra di loro, rispettivamente, le due vincenti e le due perdenti determinando così la classifica di merito fra le quattro squadre.

3.37 Spareggi

Gli spareggi per la promozione e la retrocessione, qualora non sia fissato diversamente da opportuna circolare emanata dal Consiglio Federale, sono effettuati in base allo stesso numero di partite che si giocano in campionato, per ogni fine settimana, se queste sono in numero dispari. Qualora in campionato si disputi un numero pari di partite per ogni fine settimana, deve essere giocata una partita in meno.

Per quanto riguarda i campionati e tornei di competenza dei Comitati regionali, i R.A.A.R. dispongono relativamente alle esigenze locali.

3.38 Sorteggio

Ogni qualvolta si deve procedere al sorteggio fra più società questo deve essere effettuato pubblicamente, sotto il controllo del Presidente dell'Organo competente o di un suo delegato ed alla presenza, qualora ne prendano parte, delle società interessate che debbono essere preventivamente invitate a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata, inviata almeno 48 ore prima dalla data fissata per il sorteggio stesso.

L'assenza dei rappresentanti delle società non inficia la validità del sorteggio.

Del sorteggio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell'Organo competente o dal suo delegato e dai rappresentanti delle società presenti.

3.39 Rinuncia nelle fasi finali

Le società che hanno acquisito il diritto di partecipare ai play Off, e in generale alle fasi successive alla regular season, possono rinunciare entro il termine stabilito dagli Organi competenti per quel campionato, senza incorrere in alcuna sanzione.

Tale rinuncia scritta dovrà essere inoltrata a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata, alla C.O.G. o R.A.A.R., nei termini stabiliti.

La società chiamata a sostituire la società rinunciataria sarà la prima che accetti cominciando da quella che segue immediatamente dopo in classifica le società già qualificate.

La rinuncia anche ad una sola gara oltre il termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo previsto dalla C.A.A. di categoria e:

1) nei campionati con promozione e/o retrocessione

a) nel caso delle fasi finali ad eliminazione diretta (play off/play out) la società è dichiarata perdente la gara stessa, viene esclusa e retrocessa per l'anno successivo alla serie inferiore, mentre la squadra avversaria viene qualificata per la fase successiva;

b) nel caso delle fasi finali con formula all'italiana la società rinunciataria viene esclusa dalle fasi finali e verranno annullate tutte le gare già disputate dalla squadra stessa. La squadra rinunciataria sarà retrocessa per l'anno successivo alla serie inferiore.

2) nei campionati giovanili

a) la società è dichiarata perdente la gara stessa e, qualora si tratti di play off ad eliminazione diretta, viene esclusa e la squadra avversaria viene qualificata alla fase successiva;

b) qualora si tratti di gare giocate con formula all'italiana la società rinunciataria viene esclusa dalle fasi finali e verranno annullate tutte le gare già disputate dalla squadra stessa.

3.40 Risarcimento danni alle società

La società che ha subito danni, a causa della mancata effettuazione di una gara per accertata responsabilità della società avversaria, ha diritto al risarcimento degli stessi.

La richiesta dei danni, da valutarsi equitativamente, deve essere fatta direttamente alla società responsabile e per conoscenza alla C.O.G. nei dieci giorni successivi a quello fissato per lo svolgimento della gara.

In mancanza di accordo la società richiedente può dar corso alla procedura arbitrale prevista dal Regolamento di Giustizia per l'emissione del Lodo che quantifichi il danno economico.

PARTE IV – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: DIREZIONE E CONTROLLO DELLE GARE

4.00 Generalità

Le gare organizzate o autorizzate dalla F.I.B.S. debbono essere dirette da arbitri federali. Nei campionati di IBL, ISL, A e B baseball e A2 softball, è prevista la presenza del classificatore ufficiale. Tutte le gare possono essere controllate da commissari di campo. L'impiego con funzioni di arbitro o di classificatore di persone non inquadrato dal Comitato Nazionale Arbitri (C.N.A.) o dal Comitato Nazionale Classificatori (C.N.C.) è ammesso previa precisa disposizione degli stessi Organismi, su approvazione del C.F.. Nelle gare internazionali l'impiego degli arbitri e dei classificatori è definito dai regolamenti degli Organismi Internazionali ai quali la F.I.B.S. è affiliata.

4.01 Designazione degli arbitri

Il Designatore Nazionale e i Designatori Regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla designazione degli Arbitri per le gare dell'attività agonistica federale e, quando richiesto, per le gare dell'attività agonistica sociale.

4.02 Arbitro capo e arbitri di base

Per ogni gara possono essere designati dall'Organo competente, uno o più arbitri, secondo quanto stabilito dal C.F..

Nel caso di più arbitri, uno è designato quale arbitro capo e gli altri quali arbitri di base. L'arbitro unico esercita le funzioni di arbitro capo e arbitro di base.

4.03 Assenza dell'arbitro capo o degli arbitri di base designati

In caso di assenza dell'arbitro capo designato, le sue funzioni saranno assunte dall'arbitro di base designato più anziano di età, salvo diverso accordo tra gli stessi.

L'arbitro che ha assunto le funzioni di arbitro capo, a suo insindacabile giudizio, può invitare ad assumere le funzioni di arbitro di base un'altra persona in grado di esercitare le funzioni arbitrali.

In caso di mancanza dell'arbitro o degli arbitri di base designati la gara avrà in ogni caso regolare svolgimento sotto la direzione del solo arbitro capo.

4.04 Assenza dell'unico arbitro o di tutti gli arbitri designati

Le due società interessate, all'ora fissata per l'inizio della gara, qualora non informate di un eventuale ritardo dello o degli Ufficiali di gara designati, devono affidare la direzione della gara ad un altro arbitro federale eventualmente presente e che accetti di dirigerla. Di ciò dovrà esserne fatta menzione scritta nel referto arbitrale.

La società che rifiutasse di accettare la direzione di un arbitro, scelto con le modalità di cui sopra, sarà considerata rinunciataria alla gara ad ogni effetto e sarà soggetta a tutti i provvedimenti disciplinari previsti.

Qualora invece non sia presente alcun arbitro federale, o quello presente non accetti di dirigere la gara, i due Manager, limitatamente a quei Campionati stabiliti dal Consiglio Federale, dovranno dirigere l'incontro o designare come arbitri una o due persone (e in questo caso una per ciascuna squadra), tesserate alla F.I.B.S., alle quali sarà affidata la direzione della gara.

Nel caso che le persone designate siano due, i Manager dovranno stabilire con sorteggio chi svolgerà le funzioni di arbitro capo e chi quelle di arbitro di base; tali persone saranno considerate a tutti gli effetti e limitatamente alla durata dell'incontro, Ufficiali di Gara e sugli stessi incomberanno tutti i diritti ed i doveri previsti dal R.T.G. e da ogni altra norma e disposizione federale inerente.

Nel caso in cui il Manager di una delle due squadre non accetti di disputare la gara come sopra riportato, la squadra in difetto sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e sarà soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti. Lo stesso dicasi qualora entrambe le società non accettino di disputare la gara.

L'arbitro capo dell'incontro, al termine della gara, dovrà compilare il referto di gara o, in mancanza di questo, precisare per iscritto: luogo e data di svolgimento della gara, serie o categoria, squadra di casa e squadra ospite, punteggio per inning, risultato finale dell'incontro, ogni provvedimento disciplinare preso ed ogni altra osservazione inerente lo svolgimento della gara stessa.

Resta a carico della persona che ha svolto le funzioni di arbitro capo, o in subordine della società ospitante, l'invio del referto di gara.

Il referto di gara dovrà essere firmato dalle persone che hanno svolto le funzioni di arbitro ed essere spedito a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica ordinaria o certificata agli Organi Giudicanti competenti entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara.

Il mancato inoltro del referto comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento di Giustizia.

4.05 Arrivo del o degli arbitri designati dopo l'inizio della gara

Qualora, dopo l'inizio della gara, arrivi l'arbitro o gli arbitri designati, l'arbitro capo in funzione, a suo insindacabile giudizio, può ammettere l'arbitro o gli arbitri ritardatari alla direzione della gara, con funzioni di arbitri di base, in sostituzione della o delle persone eventualmente chiamate a svolgere funzioni arbitrali.

4.06 Sostituzione dell'arbitro

Per la sostituzione durante la gara dell'unico arbitro designato, costretto ad allontanarsi per malore o infortunio valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 4.04 del presente regolamento.

4.07 Compiti e poteri degli arbitri – Generalità

Gli arbitri rappresentano ufficialmente la F.I.B.S. e sono responsabili dello svolgimento della gara e del mantenimento della disciplina sul terreno di gioco, applicando il Regolamento Tecnico di Gioco (R.T.G.), il presente R.A.A., la CAA di categoria ed ogni altra disposizione emanata dalla F.I.B.S. relativamente allo svolgimento delle gare.

4.08 Poteri disciplinari degli arbitri

Nell'esplicazione dei propri poteri l'arbitro, oltre che applicare le sanzioni tecniche previste dal R.T.G., deve richiamare i dirigenti accompagnatori, i manager, i giocatori e le altre persone ammesse sul terreno di gioco, al rispetto della disciplina federale, delle norme tecniche di gioco e alla lealtà sportiva.

L'arbitro può ammonire ed espellere dal terreno i componenti la squadra e può anche ammonire o disporre l'allontanamento delle persone ammesse sul terreno di gioco.

Può altresì invitare i dirigenti accompagnatori della squadra ospitante a far osservare al pubblico un contegno sportivamente corretto.

4.09 Giudizi e decisioni arbitrali

a) Costituisce **giudizio arbitrale** l'accertamento di quanto attiene alla dinamica dei fatti e alla loro valutazione, al fine di determinarne la sussistenza e l'esatta configurazione. I giudizi arbitrali sono insindacabili e contro di essi non sono ammessi reclami.

b) Costituisce **decisione arbitrale** l'applicazione delle vigenti norme tecniche di gioco relative al fatto, o in conseguenza del fatto, quanto è stato insindacabilmente accertato dall'arbitro. Contro le decisioni arbitrali sono ammessi reclami nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento di Giustizia.

4.10 Rapporto arbitrale

Al termine della gara gli Ufficiali di Gara devono compilare il rapporto di gara sugli appositi moduli, predisposti dalla F.I.B.S., così come stabilito nel R.O.

Il rapporto di gara costituisce documento ufficiale riservato.

Il modulo del rapporto arbitrale deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere, oltre l'indicazione e il risultato della gara, l'esposizione obiettiva, in forma concisa, di tutti i fatti e gli incidenti relativi allo svolgimento della gara stessa.

Al rapporto devono essere allegate le liste dei giocatori e ogni altro documento inerente la gara.

La compilazione del rapporto arbitrale, non effettuata secondo le norme di cui sopra e non conforme alle indicazioni emanate dal C.N.A., costituisce un'infrazione da parte dell'arbitro e dovrà essere segnalata al C.N.A. dai competenti Organi Federali per i provvedimenti del caso.

Nei campionati ove è prevista la presenza del classificatore ufficiale, al termine di ogni gara, l'arbitro capo verificherà assieme al classificatore ufficiale il punteggio per ripresa ed il conseguente risultato finale, esaminando il cartellino promemoria arbitrale ed il ruolino ufficiale al fine di appurare l'esatto risultato della gara.

In caso di differenti conclusioni farà testo il rapporto arbitrale.

L'arbitro capo dovrà avere cura, particolarmente in caso di punti segnati in azioni concomitanti alla terza eliminazione (trappole, giochi d'appello, etc.), di segnalare chiaramente al classificatore ufficiale la validità o meno del punto.

4.11 Supplementi al rapporto arbitrale

Gli arbitri possono allegare al modulo del rapporto, un supplemento, allo scopo di meglio precisare e chiarire i fatti esposti.

Supplementi di rapporto possono essere richiesti dagli organi competenti.

4.12 Spedizione dei rapporti

Il rapporto deve essere spedito all'Organo competente a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata, messo a disposizione dalla squadra di casa nelle serie previste, subito dopo la disputa della gara e con posta prioritaria al più presto e comunque entro le ore 12.00 del giorno successivo all'ultima gara disputata, se trattasi di più gare.

Per particolari esigenze di campionato possono essere previste procedure di urgenza per la trasmissione dei rapporti agli Organi Giudicanti competenti.

Tali procedure saranno riportate sulla C.A.A. di categoria.

4.13 Smarrimento del rapporto

In caso di smarrimento del rapporto, l'arbitro, su richiesta dell'Organo competente, deve inviare una relazione scritta indicante l'esito della gara e contenente ogni altra possibile precisazione già inserita nel rapporto.

4.14 I classificatori ufficiali

I classificatori, inquadrati nel C.N.C., sono Ufficiali di Gara (U.d.G.) e in quanto tali, sono rappresentanti ufficiali della F.I.B.S..

4.15 Designazione dei classificatori

Il C.N.C. deve provvedere alle designazioni dei classificatori per gare federali, come definito nel R.O. e, per le gare sociali, a richiesta delle società interessate che se ne assumono il pagamento del rimborso.

4.16 Assenza del classificatore designato

Se all'ora fissata per l'inizio della gara il classificatore designato non è presente in campo, l'arbitro capo deve affidare l'incarico al classificatore di squadra della squadra di casa, facendone menzione nel rapporto di gara. La gara anche in tale caso ha svolgimento regolare.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia presente o non sia disponibile il classificatore di squadra, la gara avrà svolgimento regolarmente e l'arbitro ne deve fare menzione sul referto di gara per i provvedimenti del caso.

4.17 Classificatori di squadra

Le Società devono segnalare al CNC, entro il 28 febbraio di ogni anno solare, almeno un nominativo di persona incaricata a frequentare un corso indetto dal CNC per l'abilitazione a Classificatore di squadra (ruolo speciale), o confermare il nominativo dell'anno precedente, nel qual caso la persona interessata sarà esonerata dalla frequenza del corso.

Una volta avuta la nomina, le società devono mettere a disposizione del Classificatore Ufficiale (CU) designato il proprio classificatore di squadra abilitato in occasione di tutti gli incontri casalinghi di campionato. Egli funge da collegamento tra le società ed i CU designati per tutti i problemi organizzativi (telefono, internet, postazione del CU ecc.). In assenza del CU designato, egli deve sostituirlo inviando al

CNC i ruolini entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara. In assenza del classificatore della squadra di casa è applicata la sanzione prevista.

4.18 Commissari di Campo

La C.O.G. e i R.A.A.R., nell'ambito delle proprie competenze, hanno la facoltà discrezionale di designare commissari di campo per il controllo di determinate gare.

La designazione dei commissari di campo può anche essere richiesta a proprie spese, da pagare anticipatamente alla F.I.B.S., da una società.

Gli Organi competenti hanno la più ampia facoltà di scelta delle persone ritenute idonee ad assolvere tale compito.

4.19 Compiti dei Commissari di Campo

I commissari di campo hanno il compito di controllare e riferire per iscritto al Giudice Unico competente sull'andamento della gara in generale, sul comportamento delle squadre e delle persone ammesse in campo, sul contegno del pubblico e su ogni altro fatto od incidente eventualmente non controllato direttamente dagli arbitri, prima, durante e dopo la gara.

In caso di contrasto nell'esposizione dei fatti, tra il rapporto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo, prevale il rapporto arbitrale per tutto ciò che si sia svolto sotto il diretto controllo degli arbitri.

4.20 Rapporti dei Commissari di Campo

I rapporti dei commissari di campo costituiscono documento ufficiale riservato.

La spedizione del rapporto al Giudice Unico competente della omologazione della gara deve avvenire con le modalità e nei termini previsti per la spedizione del rapporto arbitrale.

PARTE V – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: DISCIPLINA

5.00 Generalità

Lo svolgimento delle gare deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinari e tecniche del gioco e della lealtà sportiva.

I giocatori e le persone ammesse sul terreno di gioco debbono mantenere un contegno corretto e sportivo tra di loro e nei confronti degli avversari.

E' vietato a tutte le persone presenti sul terreno di gioco rivolgersi al pubblico con parole o con gesti.

5.01 Doveri verso gli U.d.G.

Le società devono curare ed esigere che gli U.d.G. siano rispettati e devono impedire qualsiasi manifestazione che possa menomarne l'autorità ed il prestigio.

Le società devono proteggere gli U.d.G. sul campo affinché possano adempiere il loro mandato con serenità e certezza della propria incolumità.

Devono inoltre prestare l'assistenza necessaria, ove occorra, dal momento del loro arrivo al campo sportivo, a quello della loro partenza dal comune sede del campo di gioco.

La responsabilità della tutela degli U.d.G. incombe principalmente sulla società ospitante; tuttavia alla tutela degli U.d.G. deve concorrere anche la società ospitata.

Ogni società dovrà segnalare all'atto dell'iscrizione delle proprie squadre ai campionati, il nominativo di un dirigente addetto agli U.d.G. per ciascuna squadra iscritta.

In caso di inadempienza la società verrà deferita al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni.

5.02 Doveri verso la squadra avversaria

La società ospitante deve prestare la propria assistenza e concorrere attivamente alla tutela della squadra ospite.

Qualora si siano verificati o vi sia pericolo che si verifichino incidenti, la squadra ospite deve essere assistita e tutelata sino al momento della partenza dal comune sede del campo di gioco.

5.03 Responsabilità verso la squadra avversaria e gli U.d.G.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5.01, 5.02, 5.07 e 5.08 si rinvia all'art. 5.13 del presente Regolamento.

5.04 Compiti del Manager e del Dirigente Accompagnatore

Come previsto nel Regolamento di Giustizia il manager risponde della disciplina collettiva e del comportamento della squadra (tecnici e giocatori) prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Le funzioni di manager debbono essere svolte da un tecnico tesserato.

Il manager può imporre l'allontanamento dal campo di un proprio giocatore dandone comunicazione all'arbitro capo.

Il dirigente accompagnatore della squadra coadiuva il manager nel mantenimento della disciplina con particolare riguardo ai giocatori non impegnati nel gioco e risponde oggettivamente della disciplina collettiva della squadra.

5.05 Disciplina in campo

E' tassativamente vietato introdurre sul campo di gara, o nelle tribune, o negli spazi per gli spettatori, oggetti o strumenti che possano recare disturbo alle squadre impegnate (trombe elettriche, sirene, altoparlanti non di servizio, etc.).

E' fatto divieto di usare mortaretti, pistole lanciarazzi, etc., in maniera che si possa recare disturbo alle squadre impegnate ed agli spettatori.

E' fatto obbligo ai dirigenti delle Società ospitanti di disporre affinché sia vietata qualsiasi azione di disturbo nelle zone attigue ai dugout.

Le Società inadempienti saranno multate.

Si ricorda che è fatto obbligo, agli U.d.G., di far menzione sul rapporto di gara, della inosservanza di una qualunque parte delle presenti norme.

5.06 Norme disciplinari relative a più gare in un giorno o in giorni immediatamente successivi

Nei campionati, "Play Off", finali e tornei nei quali è previsto lo svolgimento di più incontri in un giorno o in giorni immediatamente successivi, se non previste le procedure di urgenza, il giocatore od il Manager espulso durante una di queste gare, può disputare le successive a patto che non sia passato o abbia tentato di passare a vie di fatto nei confronti di un arbitro, o non sia passato a vie di fatto nei confronti di un componente la squadra avversaria.

La notifica di tale atto deve essere fatta a fine gara dall'arbitro, al Dirigente accompagnatore o al Manager della squadra interessata che deve firmare, per presa visione, l'apposito modulo di notifica da allegare al referto di gara.

5.07 Ordine Pubblico

Le società ospitanti sono tenute alla osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara e la società ospitata, prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sul campo di gioco e rispondono oggettivamente del comportamento scorretto e antisportivo del pubblico.

La società ospitante può andare esente, in tutto o in parte, da responsabilità qualora risulti che gli incidenti verificatisi siano da attribuirsi ai sostenitori della società ospitata o di altre società.

In tal caso può essere ritenuta responsabile anche la società ospitata o altra società di cui risulti accertata la responsabilità.

5.08 Richiesta della Forza Pubblica

Le società ospitanti sono tenute ad effettuare la richiesta di Forza Pubblica alle competenti Autorità per lo svolgimento di tutte le gare federali e sociali.

La richiesta deve essere fatta dalla società ospitante alle Autorità competenti. Costituisce prova di avvenuta spedizione il visto apposto sulla richiesta alle Autorità.

In caso di gare in campo neutro, la richiesta deve essere fatta dall'organizzatore.

Qualora l'arbitro capo non rilevi la presenza della Forza Pubblica, deve richiedere al dirigente accompagnatore della squadra ospitante, l'esibizione della copia della richiesta, corredata dell'apposito visto delle Autorità, facendone menzione nel suo rapporto. La mancata esibizione è sanzionabile.

L'assenza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa l'adozione di altre misure di sicurezza, comunque adeguate alle necessità; in tal caso dovrà essere previsto l'impiego di personale a ciò preposto e facilmente individuabile.

L'arbitro, ove rilevi la completa inerzia della società ospitante nel mantenimento dell'ordine pubblico, deve farne menzione sul referto di gara.

5.09 Responsabilità verso le squadre e gli U.d.G. in caso di campo neutro

Per tutti gli incontri di spareggio, qualificazione, concentramenti di qualsiasi serie o categoria in campo neutro i doveri e le responsabilità previste per le società ospitanti incombono all'Organo federale preposto all'organizzazione delle gare stesse.

5.10 Abbandono volontario del terreno di gioco

L'abbandono volontario del terreno di gioco da parte di una squadra, costituisce grave infrazione disciplinare.

Al verificarsi di tale evento, l'arbitro dichiara terminata la gara e la società responsabile perde il diritto di proporre qualsiasi reclamo, viene dichiarata perdente la gara ed è soggetta a sanzioni disciplinari.

5.11 Incidenti sul campo di gioco

L'arbitro capo, qualora abbiano a verificarsi fatti o situazioni che, a suo insindacabile giudizio, ritiene pregiudizievoli all'incolumità degli U.d.G. o delle persone ammesse sul terreno di gioco o che non consentano di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, può astenersi dalla prosecuzione della gara.

L'arbitro capo può inoltre decidere, cautelativamente, di fare proseguire la gara solo formalmente. Di tutto ciò dovrà essere fatta esauriente relazione sul referto di gara.

5.12 Espulsioni e allontanamenti disposti dall'arbitro

Le espulsioni di giocatori o manager disposte dall'arbitro sono sempre definitive.

L'allontanamento delle persone ammesse sul terreno di gioco è anche esso definitivo, salvo che l'arbitro non ritenga necessario richiamare, per il tempo strettamente necessario, il medico o il massaggiatore.

I giocatori e manager espulsi debbono restare negli spogliatoi, possono recarsi in tribuna solo dopo essersi rivestiti in abiti borghesi, ponendosi lontano dalla panchina della propria squadra.

Il rifiuto di ottemperare all'ordine di espulsione costituisce grave infrazione disciplinare e l'arbitro, dopo aver atteso un ragionevole periodo di tempo può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la gara con la conseguente punizione sportiva della perdita della gara stessa.

5.13 Responsabilità oggettiva – Responsabilità degli affiliati

Le Società sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta.

Le società rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento antiregolamentare dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco (anche in caso di gare disputate in campo neutro). La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni. Le Società sono infine oggettivamente responsabili per tutte le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.

Il giocatore che funge da capitano della squadra è oggettivamente responsabile dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara o terzi compiuto da giocatori della sua squadra non individuati; ha inoltre l'obbligo di collaborare con i direttori di gara per la identificazione dei responsabili dell'atto suddetto.

Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee; potranno esser ritenuti non responsabili se comunque risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

Gli affiliati, i loro dirigenti ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.

I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore del fatto.

Ad ogni società è fatto obbligo di schierare sul terreno di gioco la migliore formazione possibile: il mancato rispetto di tale prescrizione, rientrando negli obblighi di lealtà e correttezza sportiva, se non giustificato agli Organi competenti, comporterà il deferimento agli Organi di disciplina.

Qualora si verificano situazioni che impediscano il normale allontanamento dal campo di gioco da parte della società ospitata e/o degli U.D.G., la società ospitante deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita la piena incolumità della società ospitata, degli U.D.G., nonché dei loro mezzi di trasporto, e sia agevolato, in condizioni di sicurezza, il loro allontanamento dal campo di gioco. La società ospitante, può essere ritenuta responsabile dei danni arrecati alle persone di cui sopra ed ai loro mezzi di trasporto, nell'ambito del Comune ove si trova il campo di gioco, qualora sia comprovato che il danno sopra detto sia addebitabile in maniera certa a tesserati della società ospitante.

5.14 Responsabilità degli affiliati e dei tesserati

I tesserati alla F.I.B.S. rispondono delle proprie infrazioni alle norme disciplinari enunciate a titolo di colpa o dolo.

I dirigenti dotati della legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle società rappresentate.

Il dirigente accompagnatore ed il manager rispondono della disciplina collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei Regolamenti Federali e dello Statuto.

Le società sono, altresì, ritenute responsabili, sino a prova contraria, del mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 1.02, ed in particolare alla lettera k), quando i fatti risultino commessi o comunque favoriti, anche da persone estranee, a vantaggio delle società medesime.

La prova contraria dovrà dimostrare l'estraneità della società nella commissione dei fatti di cui sopra o la sussistenza di un serio e ragionevole dubbio in proposito.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

5.15 Frode sportiva – Obbligo di denuncia

Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere, i quali compiano o consentano ad altri di compiere a loro nome o nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.

Il dirigente od il tesserato in genere che comunque abbia avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che ne sia venuto a conoscenza in qualunque modo, ha il dovere di informarne, senza indugio, a mezzo fax ed anche mediante lettera raccomandata, direttamente la Procura Federale.

La violazione, fraudolenta o dolosa, delle norme sull'età delle categorie giovanili allo scopo di consentire la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile è considerata frode sportiva (integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex lege 401/89).

La frode sportiva è punita con una sanzione da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di tre anni.

I dirigenti ed i tesserati in genere riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di anni tre e fino al massimo della radiazione.

PARTE VI – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: DISCIPLINA RECLAMI E DISPOSIZIONI FINALI

6.01 Deroghe

La C.O.G., in base alle direttive impartite dal C.F. prima dell'inizio dell'attività agonistica annuale, o in sede di regolamento di manifestazioni, può impartire disposizioni particolari per lo svolgimento delle gare federali e per lo svolgimento dei campionati, tornei e manifestazioni.

Per quanto riguarda manifestazioni organizzate dalle società, le eventuali deroghe vengono stabilite in sede di approvazione del regolamento della manifestazione. Le disposizioni imposte hanno effetto e debbono essere applicate per tutto lo svolgimento dei campionati, fasi di campionato, tornei o manifestazioni cui si riferiscono.

6.02 Omologazione delle gare

Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Territoriali, come disciplinato dal Regolamento di Giustizia, non appena pervenuti i rapporti arbitrali, debbono procedere alla omologazione delle gare con l'attribuzione della vittoria della squadra che ha conseguito il miglior punteggio nelle gare terminate regolarmente.

Negli altri casi in cui la vittoria debba essere attribuita ad una società in applicazione delle norme di cui al presente Regolamento o al Regolamento Tecnico di Gioco, il punteggio viene determinato in 9-0 o 7-0, a seconda del numero degli inning previsti per la gara stessa salvo eccezioni di cui al precedente art. 3.09. e a quanto disposto dal Regolamento Tecnico di Gioco.

In pendenza di istanze l'omologazione delle gare può essere sospesa per necessari accertamenti.

6.03 Procedure d'urgenza

Le procedure d'urgenza troveranno applicazione secondo quanto previsto nella C.A.A. di categoria.

PARTE VII – ATTIVITÀ AGONISTICA SOCIALE

7.00 Generalità

Le società affiliate possono organizzare manifestazioni agonistiche sociali, previa autorizzazione degli Organi federali competenti.

Lo svolgimento dell'attività sociale non può intralciare quello dell'attività federale, salvo particolari deroghe concesse dal Consiglio Federale della F.I.B.S. sentito il parere della C.O.G.. L'onere e la responsabilità finanziaria delle manifestazioni sono sempre a carico degli organizzatori. Le gare giocate senza la prescritta autorizzazione e senza il controllo tecnico-disciplinare della F.I.B.S., sono nulle a tutti gli effetti e le società che le disputano sono passibili di sanzioni disciplinari.

7.01 Autorizzazioni attività sociali

Le richieste per l'autorizzazione all'organizzazione e/o svolgimento delle gare dovranno essere inviate:

- a) alla C.O.G., nell'ambito delle proprie competenze, se trattasi di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
- b) ai R.A.A.R. se trattasi di manifestazioni regionali e provinciali;

Le richieste alla C.O.G. e ai R.A.A.R. per l'organizzazione debbono contenere:

- 1) le indicazioni della società organizzatrice
- 2) il calendario con la data e l'orario delle gare
- 3) la richiesta di designazione degli U.d.G. e del Giudice
- 4) il regolamento della manifestazione

L'Organo competente può apportare al regolamento eventuali modifiche.

La richiesta di autorizzazione per tornei deve pervenire all'Organo competente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio della manifestazione. Quelle per singole gare devono invece essere effettuate con almeno 8 giorni di anticipo.

Non sono ammessi i reclami in materia di autorizzazioni.

7.02 Rinunce a manifestazioni sociali

La società responsabile di rinuncia, dopo l'adesione o l'iscrizione alla manifestazione, viene ritenuta responsabile dei danni arrecati alla società o alle società organizzatrici della manifestazione stessa.

Conseguentemente essa è tenuta al risarcimento dei danni nella misura prevista dal Regolamento della manifestazione, così come approvato dalla Struttura competente.

7.03 Partecipazione alle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni o gare che si svolgono all'estero, la società interessata deve:

- a) richiedere alla C.O.G. l'autorizzazione prima di concludere le trattative con le società estere, inviando il programma di massima
- b) notificare l'avvenuta conclusione delle trattative, inviando il programma definitivo, indicando il nome dei componenti la comitiva e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale
- c) informare a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata la C.O.G. di qualsiasi variazione di programma e degli eventuali incidenti che si fossero verificati.

La società che desidera includere nella comitiva U.d.G. deve farne tempestiva richiesta al C.N.A., indicando una terna di nomi per ogni U.d.G. che intenda portare al seguito.

La designazione dei nominativi è di competenza del C.N.A..

Le squadre debbono mantenere all'estero comportamento corretto e particolarmente disciplinato, restando soggetti alla disciplina federale.

Competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono, per quanto di loro rispettiva competenza, gli Organi di Giustizia F.I.B.S., informati, ove occorra, dalla C.O.G. o dalla Segreteria Generale della F.I.B.S. dopo istruttoria del Procuratore Federale.